SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 261**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1991, n. 354.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di disciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto n. 2440 del 1923, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, debbono farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti;

b) locazione a breve termine di locali, qualora non ve ne siano disponibili altri con carattere demaniale e che siano sufficienti ed idonei, e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di corsi o concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni culturali e scientifiche, nonché per altre esigenze connesse all'attività dell'amministrazione;

c) lavori, provviste e servizi inerenti l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni didattiche, culturali e scientifiche a livello locale, nazionale ed internazionale;

d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione;

e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni;

f) lavori di stenografia, traduzione, interpretazione, registrazione e copia, da liquidarsi a seguito di presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

g) riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi, acquisto materiale di ricambio ed accessori, spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;

h) lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, trasporti e facchinaggio;

l) acquisto di generi di cancelleria di materiale da disegno e di valori bollati;

m) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

n) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;

o) spese di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

p) lavori e provviste inerenti la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, la forza motrice e l'acqua dei locali adibiti a sede degli uffici;

q) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, mezzi audiovisivi, attrezzi ginnastici, macchine ed attrezzature d'ufficio;

r) funzionamento di comitati, commissioni e consigli, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;

s) i lavori, le provviste ed i servizi non previsti dalle lettere precedenti sino all'importo di L. 5.000.000.

2. Per le spese di cui alle lettere *a), b), c), d), g), i), p)* e *q)* il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 200.000.000; per le ipotesi di cui alle lettere *e), f), h), l), m), n), o)* e *r)* la medesima possibilità è consentita se il relativo importo non sia superiore a L. 100.000.000.

Art. 2.

1. I lavori, le provviste e i servizi che ai sensi dell'art. 1 debbono farsi in economia possono essere eseguiti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

2. Sono eseguite altresì in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa individuale o collettiva nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000.

Art. 4.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese.

2. L'esecuzione è effettuata con osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 5.

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento e l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative o regolamentari vigenti. I preventivi possono essere richiesti dalla amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

2. È in facoltà dell'amministrazione provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e rescindere il contratto mediante semplice denuncia, in caso di grave violazione degli obblighi assunti e delle norme vigenti.

3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata con lettera od altro atto del committente precisandosi, tra l'altro, le penali da applicare in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Art. 6.

1. I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000.

2. Qualora non sia possibile predeterminare la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o l'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempreché il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 5.000.000.

3. I preventivi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere conservati agli atti.

Art. 7.

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera o nell'atto di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. L'amministrazione, qualora il ritardo persista nonostante l'invio di formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha facoltà di disporre l'esecuzione a rischio e pericolo di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo il risarcimento del danno.

Art. 8.

1. Per i lavori previsti all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamentari, al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

2. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione e in ogni caso entro le somme stabilite dai suddetti articoli 7 e seguenti così come aggiornate dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.

Art. 9.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

2. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dall'organo competente, oppure da uffici tecnici, qualora occorrano specifiche cognizioni.

3. Se la spesa non supera L. 7.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato.

4. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari e impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste, nonché lo svolgimento dei servizi.

5. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 10.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non sono pagate se non siano munite del visto di liquidazione da parte dell'organo competente.

2. I documenti di cui al comma 1, in originale vanno allegati al titolo di spesa mentre quelli in copia autentica sono conservati agli atti. Essi vanno altresì corredati, qualora trattasi di acquisti, della presa in carico o della bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariati.

Art. 11.

1. I competenti uffici del Ministero disporranno i pagamenti di cui al presente regolamento con ordinativi diretti, ovvero con ordini di accreditamento. Qualora le esigenze dei servizi, l'interesse della amministrazione e l'urgenza lo richiedano, i pagamenti potranno essere

disposti sui fondi accreditati al consegnatario cassiere, ai sensi degli articoli 6, comma ultimo, e 7 del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

2. Ai rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

3. I funzionari delegati sono responsabili di ogni eccedenza di spesa per qualsiasi titolo o motivo avvenuta sulle somme poste a loro disposizione o per inosservanza dei limiti di cui all'art. 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente delle Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

Nota all'art. 8:

— Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), adeguati, relativamente ai limiti di somma in essi indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali)*. — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *600 milioni* di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *120 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i *120 milioni* di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove

occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere:

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *120 milioni* di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire *120 milioni* e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a *200 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori*). — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *300 milioni* di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *60 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i *60 milioni* di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *60 milioni* di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a *200 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi».

«Art. 9 (*Attribuzioni particolari dei primi dirigenti*). — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioini ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *150 milioni* di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *30 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i *30 milioni* di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *30 milioni* di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi epressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a *100 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute, e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Note all'art. 11:

— Gli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con D.P.R. n. 718/1979, sono così formulati:

«Art. 6 (*Compiti dei cassieri*). — I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese casuali e dei sussidi urgenti, delle spese casuali e dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, di anticipi sulle spese di viaggio e indennità da corrispondersi a impiegati dell'amministrazione od a persone comunque incaricate di missioni per conto dello Stato, nonché delle spese di manutenzioine e riparazione di locali, di acquisto di libri, giornali e periodici gravanti su capitoli di bilancio non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato.

Provvedono inoltre a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese d'ufficio nei limiti stabiliti dal Provveditorato generale dello Stato, nonché le altre per le quali siano di volta in volta ad essi assegnati i relativi fondi dal Provveditorato medesimo.

Provvedono infine ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7 (*Pagamento delle spese*). — Per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 6 sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a termine dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché con le modalità di cui all'art. 346 dello stesso regolamento.

Le suddette aperture di credito sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo quarto comma.

Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i cassieri dovessero inoltrare, è tenuto un bollettario a madre e figlia continuativo per l'esercizio finanziario.

Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria».

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda in nota alle premesse. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificati dalla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre, *n.d.r.*]».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di cui i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 sopráriportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

91G0398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1991, n. 355.

Regolamento recante la soppressione dei consigli di leva di Verona e Messina e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e, in particolare, l'art. 41, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 204;

Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1991;

Considerata la necessità di estendere la sperimentazione in atto del nuovo modello di organizzazione periferica della leva, nell'intento di semplificarne le procedure e le strutture esistenti;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I consigli di leva di Verona e Messina, compresi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 204, sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1991.

2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 204.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 3

TABELLA

Numero d'ordine	Sedi	Competenza territoriale relativa ai sottostanti distretti militari
1	Torino	Torino, Cuneo e Vercelli
2	Genova	Genova, Savona e Alessandria
3	Milano I	Milano e Pavia
4	Milano II (*)	Monza e Como
5	Brescia	Brescia
6	Trento	Trento e Bolzano
7	Padova	Padova, Treviso, Belluno, Verona e Vicenza
8	Udine	Udine e Trieste
9	Firenze	Firenze
10	Bologna	Bologna
11	Piacenza	Piacenza e Modena
12	Forlì	Forlì e Ancona
13	Pisa	Pisa e Siena
14	Perugia	Perugia, Viterbo e Ascoli Piceno
15	Roma I	Roma
16	Roma II	Frosinone e Latina
17	Chieti	Chieti e Teramo
18	Cagliari	Cagliari e Sassari
19	Napoli	Napoli
20	Caserta	Caserta
21	Salerno	Salerno
22	Foggia	Foggia e Campobasso
23	Bari I	Bari
24	Bari II (**)	Potenza
25	Lecce	Lecce
26	Catanzaro	Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria
27	Catania	Catania, Messina e Siracusa
28	Palermo I	Caltanissetta e Agrigento
29	Palermo II	Palermo

(*) Con sede attualmente a Como.
(**) Con sede attualmente a Potenza.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva) è il seguente:

«Art. 41. — Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze di servizio».

— Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

— Il D.P.R. n. 204/1990 reca: «Regolamento recante la soppressione del consiglio di leva di Treviso e rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il titolo del D.P.R. n. 204/1990 si veda in nota alle p.

91G0400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 7 ottobre 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area adiacente il Fosso dell'Acqua Traversa a nord della Valle dell'Insugherata nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera «a» del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale 22 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, la zona dell'Insugherata con le zone limitrofe sita nel comune di Roma è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939;

Considerato che con decreto ministeriale 24 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1986 la zona denominata «parco di Vejo», sita nel comune di Roma è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della già citata legge n. 1497/39;

Considerato che la perimetrazione così come dai citati decreti ministeriali aveva determinato l'esclusione di una vasta area facente parte del naturale insieme paesaggistico della Valle del Fosso dell'Acqua Traversa, perimetrata a sud dall'autostrada del Grande raccordo anulare, ad est dal Fosso dell'Acqua Traversa, ad ovest dalla via Trionfale sino all'incrocio con via Gherardini, che costituisce il confine a nord;

Constatata l'esigenza di integrazione ed estensione dei vincoli già esistenti, al fine di poter mantenere la naturale continuità del paesaggio, sia sotto il profilo scientifico, sia sotto il profilo ambientale e panoramico;

Constatato che in particolare lungo i percorsi della via Cassia e del Grande raccordo anulare sono presenti punti di vista panoramici dai quali si gode una visuale prospettica di eccezionale valore paesaggistico su un vasto tratto della campagna romana e «Fosso dell'Acqua Traversa», di cui l'area interessata fa parte integrante;

Considerato che la zona rientra nelle previsioni del P.T.P. di Vejo - Cesano normativa TLb7;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo suddetto dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nelle sedute del 16 e 17 luglio 1991;

Decreta:

L'area sita nel comune di Roma come sopra perimetrata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, 7 ottobre 1991

p. *Il Ministro*: ASTORI

91A4810

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 giugno 1991.

Modificazioni allo schema allegato al decreto ministeriale 23 gennaio 1991, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, che detta disposizioni urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto l'art. 9-*quinquies* della citata legge n. 475/1988 che istituisce il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8 dell'art. 9-*quinquies* stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto definitivo del Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, relativo alla «determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo» per l'anno 1991;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi, adottate rispettivamente in data 12 marzo e 27 marzo 1991, con le quali è stato approvato il «Regolamento consortile sulle modalità di versamento e riscossione del sovrapprezzo» di cui al comma 8, dell'art. 9-*quinquies* della citata legge n. 475/1988;

Considerata, pertanto, la opportunità di provvedere alla modifica dello schema allegato al citato decreto del 23 gennaio 1991 per quanto attiene alle batterie di avviamento di capacità uguale od inferiore a 9 Ah e per quelle, di qualsivoglia tipo, non avviamento, incorporate in beni senza che sia messo in evidenza il relativo costo specifico;

Decreta:

Lo schema allegato al decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, concernente la «determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo» è integralmente sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 1991

	Cifra d'affari MML/A	Totale Pb T	Sovrapprezzo	Totale gettito MML/A
Batterie ermetiche	12.000	1.200	1%	120
Batterie avviamento	325.000	79.000	1.900 L./Batt.	15.200
Batterie trazione	120.000	19.000	1%	1.200
Batterie stazionarie	90.000	9.000	1%	900
Batterie ≤9 Ah	5.000	1.000	500 L./Batt.	180
Totale . . .	552.000	109.200		17.600

Il sovrapprezzo per tutti i tipi di batterie, non avviamento, incorporate in beni, poste in vendita senza che sia messo in evidenza il relativo costo specifico, è stabilito in lire 1.500 per ogni KVAh.

91A4800

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in farmacia ed al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Ateneo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) numero 3269/3270 del 26 luglio 1991 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 15 giugno 1991 al riordinamento dei corsi di laurea di cui sopra sotto condizione di alcune modifiche;

Viste le deliberazioni della facoltà di farmacia del 18 luglio, del senato accademico del 23 settembre e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1991, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio nazionale universitario;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriomente modificato come appresso:

Articolo unico

Il titolo IX - Facoltà di farmacia e gli articoli dall'89 al 97 relativi al corso di laurea in farmacia ed al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 89. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in:

a) farmacia;
b) chimica e tecnologia farmaceutiche.

Capo I

LAUREA IN FARMACIA

Art. 90. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico-pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 91. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica. Sono insegnamenti fondamentali:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato, discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.
(c) Per la facoltà di farmacia.
(d) Biochimica generale ed applicata (medica).
(e) Con elementi di terminologia medica.

14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;
24) igiene (semestrale) *(i)*;
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Orientamento biochimico-clinico.*

Biochimica applicata (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi biochimico-cliniche;
enzimologia;
metodologia biochimica;
microbiologia applicata;
farmacocinetica;
applicazione degli isotopi;
complementi di chimica generale;
biochimica umana;
biometria e statistica.

2) *Orientamento cosmetologico.*

Chimica dei prodotti cosmetici (disciplina fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

tossicologia dei prodotti cosmetici (*);
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici (*);
fisiologia e biochimica della cute (*);
analisi dei prodotti cosmetici (*);
fitocosmesi (*);
elementi di dermatologia (*);
dermofarmacologia;
fitoterapia;
fotochimica.

3) *Orientamento farmaceutico.*

Complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chimica biofarmaceutica;
chimica bioinorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica tossicologica;
polimeri di interesse farmaceutico (*);
radiofarmaci (*);
chimica fisica delle forme farmaceutiche (*);
biotecnologie farmaceutiche;
progettazione e sintesi dei farmaci;
stereochimica farmaceutica (*);
brevettistica farmaceutica (*);
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci.

4) *Orientamento farmacologico.*

Farmacologia applicata (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

basi molecolari dell'attività dei farmaci (*);
saggi e dosaggi farmacognostici (*);
botanica farmaceutica applicata (*);
dietofarmacia;
educazione sanitaria;
documentazione ed informazione scientifica (*).

5) *Orientamento fisiologico nutrizionale.*

Fisiologia generale II (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

fisiologia cellulare;
endocrinologia generale;
biochimica della nutrizione;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente;
chimica bromatologica;
chimica fisica biologica;
prodotti dietetici;
biotecnologie alimentari (*);
1) della vita di relazione.

6) *Orientamento officinale.*

Legislazione e amministrazione farmaceutica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
prodotti cosmetici;
prodotti dietetici;
farmacologia molecolare;
farmacocinetica;
tossicologia dei prodotti cosmetici (*);
fitoterapia;
fitofarmacia;
biotecnologia delle piante officinali;
preformulazione e formulazione farmaceutiche (*).

7) *Orientamento sanitario farmaceutico.*

Organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica (*) (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente

chemioterapia;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci (*);
analisi chimica degli alimenti;
dietofarmacia;

(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.
(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

farmacovigilanza (*);
farmacia clinica;
educazione sanitaria;
applicazione degli isotopi;
microbiologia industriale farmaceutica;
documentazione ed informazione scientifica.

8) *Orientamento ambientale tossicologico.*

Chimica dell'ambiente (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chimica tossicologica;
radiochimica;
tossicologia e controllo degli inquinamenti;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente;
microbiologia applicata;
chimica delle sostanze organiche naturali;
igiene ambientali;
fotochimica;
microchimica.

Art. 92. — Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 93. — Al fine di conseguire il migliore risultato dell'attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso del consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline fondamentali e per quelle di orientamento.

Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente statuto.

Nel caso di verifiche contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico il preside può costituire le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 94. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve, inoltre, dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di un'eventuale seconda lingua straniera in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 95. — Il tirocinio pratico sperimentale dei sei mesi, di regola da espletarsi durante il quinto anno, deve avvenire presso un farmacia aperta al pubblico, o in ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso.

Il compimento del semestre di pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del direttore della farmacia all'uopo frequentata.

Art. 96. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, di un laboratorio scientifico preferibilmente della facoltà.

Capo II

LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 97. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico dopo la laurea. Tale tirocinio è indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista.

Art. 98. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica. Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento:
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintentica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Triennio propedeutico esami 1-19.

Biennio esami 20-30.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Orientamento analitico farmaceutico.*

Metodologie speciali in analisi farmaceutica (*) (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi biochimico-cliniche;
analisi chimica degli alimenti;
analisi chimico tossicologica (*);
analisi dei farmaci e dei loro metabolici nei liquidi biologici (*);
analisi dei prodotti cosmetici (*);
analisi dei principi attivi in matrici complesse (*);
chimica analitica clinica;
chimica bromatologica;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci (*);
monitoraggio dei farmaci (*);
stereochimica farmaceutica (*).

2) *Orientamento biotecnologico.*

Biologia molecolare (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

enzimologia;
farmacologia molecolare;
biotecnologie farmaceutiche (*);
fisiologia cellulare;
microbiologia applicata;
chimica bioinorganica;
chimica fisica biologica;
ingegneria genetica (*);
biochimica industriale.

3) *Orientamento chimico-applicativo.*

Sintesi speciali organiche (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

strutturistica chimica;
complementi di chimica generale (*);
complementi di chimica organica;
complementi di chimica tossicologica;
radiochimica;
stereochimica;
applicazione degli isotopi;
chimica dei composti eterociclici.

4) *Orientamento farmacoterapeutico.*

Saggi e dosaggi farmacologici (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

farmacologia molecolare;
fisiologia cellulare;
biotecnologia farmacologiche (*);
biochimica clinica;
chimica bioinorganica;
chimica biofarmaceutica;
basi molecolari dell'attività dei farmaci (*);
veicolazione e direzionamento dei farmaci (*).

5) *Orientamento fitofarmaceutico.*

Botanica farmaceutica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

fitochimica;
fitofarmacia;
chimica degli olii essenziali;
chimica delle sostanze organiche naturali;
biotecnologia delle piante officinali (*);
fisiologia vegetale;
fitoterapia.

6) *Orientamento in scienze e sviluppo del farmaco.*

Chimica farmaceutica e tossicologia III (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

basi molecolari dell'attività dei farmaci (*);
metodologie avanzate in chimica farmaceutica (*);

(a) Corso integrato discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

chimica biofarmaceutica (*);
strutturistica chimica;
chimica dei recettori (*);
progettazione e sintesi dei farmaci (*);
stereochimica farmaceutica (*);
ingegneria genetica (*);
biotecnologie farmaceutiche (*);
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci (*).

7) *Orientamento tecnologico.*

Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica II (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici (*);
impianti e macchinari farmaceutici;
veicolazione e direzionamento dei farmaci (*);
polimeri di interesse farmaceutico;
brevettistica farmaceutica (*);
analisi dei principi attivi in matrici complesse (*);
farmacocinetica;
chimica fisica delle forme farmaceutiche (*);
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche (*);
preformulazione e formulazione farmaceutiche (*);
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci (*).

Art. 99. — Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 100. — Al fine di conseguire il migliore risultato dell'attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline fondamentali e per quelle di orientamento. Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente statuto.

Nel caso di verifiche contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico il preside può costituire le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 101. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto. Lo studente deve, inoltre, dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di un'eventuale seconda lingua straniera in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Lo studente deve iniziare l'attività di tesi successivamente al terzo anno di corso frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente della facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può avere luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Può anche essere svolto per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Catania, 28 settembre 1991

Il rettore: RODOLICO

91A4769

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in chimica e chimica industriale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze

matematiche, fisiche e naturali del 22 novembre 1990; del senato accademico del 18 dicembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 14 gennaio 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Viste le ulteriori deliberazioni con le quali le autorità accademiche di questo Ateneo si sono uniformate ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale (delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 18 giugno 1991, del senato accademico del 9 settembre 1991 e del consiglio di amministrazione del 17 settembre 1991);

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 179 a 185, relativi ai corsi di laurea in chimica e chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono così modificati:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 179. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno un quarto dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno due terzi di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a secondo della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

TRIENNIO PROPEDEUTICO

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati:

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Gli studenti che intendono seguire nel biennio l'indirizzo di chimica biologica devono scegliere i due corsi opzionali tra i seguenti:

1) biologia cellulare;
2) biologia generale;
3) genetica;
4) microbiologia generale.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

BIENNIO

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami nel triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo: chimica fisica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);
2) chimica fisica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e di laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e di laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo: chimica inorganica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);
2) chimica inorganica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo: chimica organica

I corsi fondamentali sono:
1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso)

I corsi di chimica organica (terzo corso) e di laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e di laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo: chimica biologica

I corsi fondamentali sono:
1) chimica biologica (secondo corso);
2) biologia molecolare;
3) laboratorio di chimica biologica;
4) laboratorio di biologia molecolare.

I corsi di chimica biologica (secondo corso) e di laboratorio di chimica biologica danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di biologia molecolare e di laboratorio di biologia molecolare.

Gli insegnamenti non obbligatori sono i seguenti:
1) analisi chimica spettroscopica;
2) biochimica applicata;
3) biochimica cellulare;
4) biochimica industriale;
5) biocristallografia;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) biopolimeri;
9) chemiometria;
11) chimica analitica clinica;
12) chimica analitica dei beni culturali;
13) chimica analitica dei processi industriali;
14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
15) chimica analitica strumentale;
16) chimica bioinorganica;
17) chimica biorganica;
18) chimica bromatologica;
19) chimica computazionale;
20) chimica dei composti di coordinazione;
22) chimica dei composti eterociclici;
24) chimica dei metalli e delle leghe;
25) chimica del suolo;
10) chimica dell'ambiente;
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
35) chimica delle sostanze coloranti;
36) chimica delle sostanze organiche naturali;
37) chimica dello stato solido;
23) chimica e tecnologia dei polimeri;
38) chimica elettroanalitica;
39) chimica farmaceutica e tossicologica;
27) chimica fisica ambientale;
28) chimica fisica biologica;
31) chimica fisica dei fluidi;
30) chimica fisica dei materiali;
29) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
32) chimica fisica industriale;
33) chimica fisica organica;
40) chimica industriale;
41) chimica inorganica industriale;
34) chimica macromolecolare;
42) chimica merceologica;
21) chimica metallorganica;
43) chimica organica fisica;
44) chimica organica industriale;
45) chimica per la conservazione dei beni culturali;
46) chimica teorica;
47) cinetica chimica e dinamica molecolare;
48) cristallochimica;
49) cromatografia;
50) didattica della chimica;
51) elettrochimica;
52) fotochimica;
53) genetica;
54) geochimica;
55) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
56) meccanismi di reazione in chimica organica;
57) metodi analitici in chimica industriale;
58) metodi fisici in chimica inorganica;
59) metodi fisici in chimica organica;
60) microbiologia generale;
61) mineralogia;
62) radiochimica;
63) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
64) sintesi e tecniche speciali organiche;
65) spettroscopia molecoalre;
66) stereochimica;
67) storia della chimica;
68) strutturistica chimica;
69) termodinamica chimica.

Art. 180 (*Prova di accertamento unica*). — Il preside della facoltà, per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente tra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Art. 181 (*Esame e diploma di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 182. — La durata del corso di studi in chimica industriale è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale a carattere applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica industriale è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami e nel biennio di cinquecentosettanta ore suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno un quarto dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno due terzi di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a secondo della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Il consiglio di corso di laurea stabilirà l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti nella presente tabella.

Art. 183 (*Triennio di studi propedeutici*). — L'attività didattica del triennio è articolara in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati:

Area matematica (180 ore totali):
- istituzioni di matematiche (primo corso);
- istituzioni di matematiche (secondo corso);
- calcolo numerico e programmazione.

Area fisica (180 ore totali):
- fisica generale (primo corso);
- fisica generale (secondo corso);
- laboratorio di fisica generale.

Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):
- chimica generale ed inorganica;
- laboratorio di chimica generale ed inorganica;
- chimica inorganica;
- laboratorio di chimica inorganica.

Area di chimica organica (270 ore totali):
- chimica organica (primo corso);
- laboratorio di chimica organica (primo corso);
- chimica organica (secondo corso);
- laboratorio di chimica organica (secondo corso).

Area di chimica analitica (270 ore totali):
- chimica analitica;
- laboratorio di chimica analitica;
- chimica analitica strumentale;
- laboratorio di chimica analitica strumentale.

Area di chimica fisica (270 ore totali):
- chimica fisica (primo corso);
- laboratorio di chimica fisica;
- chimica fisica (secondo corso);
- chimica fisica industriale.

Area di chimica industriale (270 ore totali):
- chimica industriale I;
- laboratorio di chimica industriale I;
- processi ed impianti industriali chimici I;
- laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Area di chimica biologica (60 ore totali):
- chimica biologica.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

È prevista una prova di esame unica nei casi elencati qui di seguito:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale II, laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica II, laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica I, laboratorio di chimica organica I;

7) chimica organica II, laboratorio di chimica organica II;

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi e impianti industriali chimici I, laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 184 *(Biennio)*. — Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami nel triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Lo studente dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi (corrispondenti a due esami) e sei insegnamenti di indirizzo di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio con esame unico, per un totale di cinque esami.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto.

Il biennio ha due diversi indirizzi: ricerca e sviluppo dei materiali; ricerca e sviluppo dei prodotti.

Gli insegnamenti fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi:

chimica industriale II;
laboratorio di chimica industriale II;
processi ed impianti industriali chimici II.

Gli insegnamenti di chimica industriale II e di laboratorio di chimica industriale II danno luogo ad una prova di esame unica.

Insegnamenti di indirizzo.

Sono irrinunciabili i seguenti insegnamenti di indirizzo:

chimica organica industriale (per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei prodotti);
chimica fisica dei materiali (per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei materiali).

Gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco delle discipline attivate.

Insegnamenti opzionali:

1) biochimica industriale;
2) biologia molecolare;
3) biopolimeri;
4) chemiometria;
5) chimica analitica separativa;
6) chimica bioinorganica;
7) chimica biorganica;
8) chimica computazionale;
9) chimica degli alimenti;
10) chimica dei composti eterociclici;
11) chimica dei metalli e delle leghe;
12) chimica dei processi biotecnologici;
13) chimica dell'ambiente;
14) chimica delle sostanze coloranti;
15) chimica delle sostanze organiche naturali;
16) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
17) chimica dello stato solido;
18) chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;
19) chimica e tecnologia degli intermedi;
20) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
21) chimica e tecnologia dei materiali;
22) chimica e tecnologia dei polimeri;
23) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;
24) chimica e tecnologia della catalisi;
25) chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;
26) chimica fisica ambientale;
27) chimica fisica biologica;
28) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
29) chimica fisica dei materiali;
30) chimica fisica organica;
31) chimica inorganica industriale;
32) chimica macromolecolare;
33) chimica merceologica;
34) chimica organica applicata;
35) cristallochimica;
36) cristallografia;
37) didattica della chimica;
38) elettrochimica;
39) fotochimica;
40) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
41) meccanismi di reazione in chimica organica;
42) metodi analitici in chimica industriale;
43) metodi fisici in chimica inorganica;
44) metodi fisici in chimica organica;

45) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
46) polimeri per usi speciali;
47) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
48) sintesi e tecniche speciali organiche;
49) spettroscopia molecolare;
50) stereochimica;
51) strutturistica chimica;
52) tecnologie chimico agrarie;
53) termodinamica chimica.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà, per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Art. 185 *(Esame e diploma di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 settembre 1991

Il rettore: CILIBERTO

91A4788

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1991.

Istituzione della facoltà di psicologia con il corso di laurea in psicologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1927, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1991;

Vista la delibera del senato accademico del 22 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università «La Sapienza» di Roma, è istituita la facoltà di psicologia, con il corso di laurea in psicologia, attualmente funzionante presso la facoltà di magistero.

La facoltà di psicologia ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze psicologiche e del comportamento.

Art. 2.

I posti di ruolo del personale docente di prima e seconda fascia attualmente afferenti al corso di laurea in psicologia della facoltà di magistero nonché quelli di prima fascia a concorso per:

psicologia fisiologica;
fondamenti anatomo fisiologici dell'attività psichica;
psicologia animale e comparata;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
psicologia dinamica;
teoria e tecniche dei tests;
teoria e tecniche della dinamica di gruppo;
teorie e tecniche del colloquio psicologico,

banditi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 6 settembre 1988 e quelli di seconda fascia a concorso per:

psicologia della personalità e delle differenze individuali;
tecniche dell'intervista e del questionario;
psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;
tecniche di osservazione del comportamento infantile;
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
psicologia delle organizzazioni;
teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica;

teoria e tecniche della dinamica di gruppo;

sociologia del lavoro;

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica,

banditi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 settembre 1990, passano — unitamente ai loro titolari, quando vi siano su loro richiesta — a far parte della nuova facoltà di psicologia. (cfr. allegato 1).

Analogamente transitano i posti vacanti afferenti al corso di laurea in psicologia e quelli per i quali siano in atto per delibere del consiglio della facoltà di magistero procedure di trasferimento o concorso, e precisamente i posti di prima fascia già denominati:

storia della psicologia (già psicologia sociale - ex prof. Banissoni - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

psicologia del pensiero (già psicologia generale, seconda cat. - ex prof. Ossicini - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

teoria e sistemi di intelligenza artificiale (già psicolinguistica - ex prof. Pizzamiglio - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

psicologia fisiologica (già psicologia fisiologica con fondamenti ... - ex prof. Venturiniri - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

epistemologia genetica (già psicologia dell'età evolutiva, sesta cat. - ex prof. Camaioni - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

biologia generale, seconda cat. (già psicologia dell'età evolutiva, quinta cat. - ex prof. Dell'Antonio - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

teoria e tecniche della dinamica di gruppo, seconda cat. (già psicologia dinamica - ex prof. Dazzi - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

psicopatologia generale e dell'età evolutiva, seconda cat. - già teorie e tecniche dei test (ex prof. Boncori - riden. nel C.d.F. dell'11 marzo 1991);

psicologia dell'apprendimento e della memoria (nuovo posto assegnato alla facoltà di magistero per il C.d.L. in psicologia con decreto ministeriale del 24 luglio 1987);

psicologia del lavoro (nuovo posto assegnato alla facoltà di magistero per il C.d.L. in psicologia con decreto ministeriale del 24 luglio 1987);

psicologia della percezione (nuovo posto assegnato alla facoltà di magistero per il C.d.L. in psicologia con decreto ministeriale del 24 luglio 1987);

e quelli di seconda fascia già denominati:

psicologia dell'età evolutiva (ex prof. D'Alessio, passaggio della prof. D'Alessio su cattedra di prima fascia, C.d.F. 4 luglio 1991);

psicologia generale (ex prof. Del Miglio, passaggio della prof. Del Miglio su cattedra di prima fascia);

psicologia generale (ex prof. Marucci, passaggio del titolare su cattedra di prima fascia presso altra Università);

sociologia (ex prof. Sgritta, passaggio del titolare su cattedra di prima fascia presso altra Università);

psicologia di comunità (già teorie e tecniche del colloquio psicologico, C.d.F. 22 gennaio 1991);

psicologia fisiologica corso progredito (ex Mecacci, C.d.F. 22 gennaio 1991),

inoltre transitano i seguenti posti di seconda fascia assegnati con decreto ministeriale 2 giugno 1987:

psicofisiologia clinica (già psicologia fisiologica corso progredito - C.d.F. del 4 luglio 1991);

psicologia giuridica (già tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati - C.d.F. del 4 luglio 1991);

tecniche di osservazione del comportamento infantile (cfr. C.d.F. del 14 giugno 1989).

Art. 3.

Passano alla facoltà di psicologia i posti di ricercatore — unitamente ai loro titolari, su loro richiesta — attualmente afferenti al corso di laurea in psicologia della facoltà di magistero, quelli per cui siano in atto procedure concorsuali e quelli in corso di attribuzione assegnati alle esigenze del corso di laurea in psicologia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1991

Il rettore: TECCE

91A4823

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, relativo all'attuazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che prevede, tra l'altro, lo sdoppiamento del corso di laurea in economia e commercio con sede in Latina;

Vista la delibera adottata dal senato accademico, seduta del 22 ottobre 1990, in cui è stato approvato lo sdoppiamento del corso di laurea in economia e commercio, con sede in Latina;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1582, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 47 dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 47. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (triennale);

Sono insegnamenti complementari:

1) agricoltura e sviluppo economico;
2) analisi e contabilità dei costi;
3) analisi economica;
4) analisi statistico-economica territoriale;
5) calcolo delle probabilità;
6) contabilità di Stato;
7) contabilità nazionale;
8) costi e ricavi bancari;
9) demografia;
10) dinamica economica;
11) diritto agrario;
12) diritto amministrativo;
13) diritto bancario;
14) diritto civile;
15) diritto commerciale europeo;
16) diritto commerciale internazionale;
17) diritto comparato del lavoro;
18) diritto costituzionale;
19) diritto della navigazione;
20) diritto della previdenza sociale;
21) diritto delle assicurazioni;
22) diritto delle comunità europee;
23) diritto del mercato finanziario;
24) diritto fallimentare;
25) diritto industriale;
26) diritto internazionale;
27) diritto minerario;
28) diritto penale commerciale;
29) diritto privato comparato;
30) diritto processuale civile;
31) diritto pubblico comparato;
32) diritto pubblico dell'economia;
33) diritto regionale;
34) diritto sindacale;
35) diritto tributario;
36) diritto urbanistico;
37) econometria;
38) economia applicata;
39) economia aziendale;
40) economia degli impianti industriali;
41) economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;
42) economia dei Paesi in via di sviluppo;
43) economia dei trasporti;
44) economia del benessere;
45) economia del lavoro;
46) economia del turismo;
47) economia della sicurezza sociale;
48) economia di mercato dei prodotti agricoli;
49) economia e politica agraria comparata;
50) economia e politica dell'ambiente;
51) economia e tecnica dell'assicurazione;

52) economia e tecnica della pubblicità;
53) economia industriale;
54) economia internazionale;
55) economia matematica;
56) economia monetaria e creditizia;
57) economia politica (3° e 4° anno);
58) economia pubblica;
59) economia sanitaria;
60) elaboratori elettronici (1° e 2° anno);
61) finanza aziendale;
62) finanza degli enti locali;
63) geografia applicata;
64) geografia regionale;
65) geografia urbana e territoriale;
66) istituzioni di diritto e procedura penale;
67) istituzioni di diritto privato II;
68) lingua albanese;
69) lingua araba;
70) lingua ceco-slovacca;
71) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
72) lingua russa;
73) lingua serbo-croata;
74) lingua ungherese;
75) macroeconomia;
76) matematica applicata all'economia;
77) matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
78) matematica generale II;
79) mercato finanziario e borsa valori;
80) metodi statistici di previsione;
81) microeconomia;
82) organizzazione aziendale;
83) politica agraria della C.E.E.;
84) politica economica e finanziaria (2° anno);
85) politica economica internazionale;
86) politica economica regionale;
87) programmazione economica;
88) ragioneria pubblica;
89) relazioni industriali;
90) revisione aziendale;
91) ricerca operativa;
92) rilevazioni statistiche ufficiali;
93) scienza dell'amministrazione;
94) scienza delle finanze e diritto finanziario (2° anno);
95) sistemi economici comparati;
96) sistemi fiscali comparati;
97) sistemi informativi aziendali;
98) sociologia;
99) sociologia economica;
100) statistica (3° anno);
101) statistica aziendale;
102) statistica economica;
103) statistica sociale;
104) storia del commercio;
105) storia dell'agricoltura;
106) storia dell'industria;
107) storia della moneta e della borsa;
108) storia della popolazione;
109) storia e critica delle dottrine economiche;
110) storia regionale dell'età moderna;
111) tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;
112) tecnica degli scambi e dei cambi con l'estero;
113) tecnica dei crediti speciali;
114) tecnica del commercio internazionale;
115) tecnica del mercato mobiliare;
116) tecnica delle ricerche di mercato;
117) tecnica di finanziamenti internazionali;
118) tecnica e politiche di vendita;
119) tecnica professionale;
120) tecniche di analisi ambientale;
121) tecnologia dei cicli produttivi;
122) teoria dei campioni;
123) teoria dello sviluppo economico;
124) teoria della traslazione dei tributi;
125) teoria statistica delle decisioni;
126) trattamento dell'informazione nell'impresa;
127) economia e politica delle strutture comunitarie;
128) integrazione economica internazionale;
129) storia e politica dell'integrazione europea.

Gli insegnamenti di «diritto commerciale» e di «geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1991

Il rettore: TECCE

91A4824

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 23 ottobre 1991, n. F.L. 32/91.

Trasmissione dei dati occorrenti per la presentazione al Parlamento della relazione sulla spesa sostenuta dagli enti locali per i propri amministratori - Art. 21 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

A tutte le amministrazioni provinciali e comunali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per i problemi istituzionali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno, presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. *Premessa.*

Con la legge 27 dicembre 1985, n. 816, è stata dettata una disciplina organica ed unitaria in tema di aspettative, indennità, permessi e rimborsi spettanti agli amministratori degli enti locali.

Come previsto dall'art. 21 della medesima legge questo Ministero deve provvedere ad approntare una relazione biennale sulle spese sostenute dagli enti, trasmettendola al Parlamento per la prescritta informativa.

All'uopo con circolare del 10 luglio 1987, n. 7/87, sono stati trasmessi agli uffici in indirizzo i modelli per la rilevazione dei dati corredati da esaustivi chiarimenti sulle modalità di compilazione, raccolta e trasmissione dei dati ivi contenuti.

Tuttavia l'esperienza maturata in questi primi anni ha evidenziato come la insufficiente collaborazione degli enti locali abbia rischiato di vanificare il dettato normativo.

Ne è prova la constatazione che solo dopo ripetuti solleciti si è ottenuto una quantità significativa di dati tale da permettere la redazione del rapporto relativo agli anni 1985-86, mentre solo di recente si è potuto completare la elaborazione dei dati inerenti agli anni 1987-88.

Si rende necessario, pertanto sensibilizzare gli enti locali per ottenere i dati richiesti nella loro completezza e nel rispetto dei tempi di legge. Si evidenzia a tal proposito che l'intervallo tra il 30 giugno (termine per la deliberazione del conto consuntivo) ed il 31 luglio (termine per la trasmissione dei dati da parte degli enti locali) appare più che sufficiente per qualunque tipologia di ente.

Al riguardo, si fa presente che ai rapporti che verranno presentati sarà, d'ora in avanti, allegato l'elenco degli enti inadempienti.

§ 2. *Istruzioni per la compilazione dei modelli.*

La presente circolare dovrà essere comunicata a tutti gli enti locali interessati raccomandando la scrupolosa osservanza delle regole di seguito esposte cui attenersi:

i modelli da compilare sono esclusivamente i modelli *A* inviati dalle prefetture, i cui dati devono essere riportati scritti a macchina;

l'invio dei modelli è subordinato alla preventiva verifica dell'esattezza dei dati numerici complessivi (da indicare in migliaia di lire), da effettuare mediante la somma dei dati parziali;

l'ente che non avesse sostenuto spese per i propri amministratori è ugualmente tenuto all'invio del modello *A*, indicando unicamente il numero complessivo degli amministratori;

l'articolazione di un comune in circoscrizioni comporta l'obbligo di utilizzare modelli *A* separati per i consiglieri comunali e per i consiglieri circoscrizionali;

l'invio dei modelli *A* alle competenti prefetture deve avvenire entro il termine del 31 luglio di ogni anno per la rilevazione relativa all'anno precedente.

Agli uffici in indirizzo incaricati della raccolta e della trasmissione si raccomanda l'osservanza delle seguenti regole:

la compilazione dei modelli *B* deve avvenire su distinti moduli per ogni tipologia di enti (amministrazione provinciale, comuni, comunità montane, unità sanitarie locali, consorzi, aziende), e, nell'ambito di ogni categoria, è necessario riportare i dati distinti ente per ente e non per tipologia di enti;

la trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente con i modelli forniti da questo Ministero, inviando i soli modelli *B* e trattenendo i modelli *A*;

ove un ente venga riportato senza l'indicazione di alcuna spesa, occorre specificare se si tratta di ente inadempiente oppure di ente che ha comunicato di non aver sostenuto spese;

ove un comune fosse articolato in circoscrizioni, devono essere tenuti distinti i dati relativi al consiglio comunale da quelli dei consigli circoscrizionali, da indicarsi nel complesso;

all'invio dovrà essere allegato l'elenco degli enti inadempienti.

Per quanto riguarda la rilevazione relativa agli anni 1989 e 1990 i modelli devono essere inviati a questo Ministero entro il 15 novembre 1991.

Il direttore generale: MALPICA

91A4806

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 5 novembre 1991, n. 267.

Procedure e criteri per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale - Legge 10 luglio 1991, n. 201 - Circolare integrativa alla precedente n. 262 del 5 agosto 1991.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Corte dei conti

Sono stati posti quesiti a questo Ministero in ordine a talune disposizioni applicative della circolare n. 262 del 5 agosto 1991 per quanto riguarda:

a) le modalità di versamento a capitale sociale nei casi di acquisto della maggioranza o dell'intero pacchetto azionario di società di capitali;

b) la valutazione dell'avviamento dell'azienda commerciale da acquisire;

c) la collocazione del TFR tra le voci dell'indebitamento;

d) l'utilizzazione dei fondi accantonati, aventi natura di riserve di utili, per gli aumenti di capitale sociale;

e) la possibilità di accesso alle provvidenze contributive e creditizie da parte di consorzi anche costituiti in forma di società di capitali, cui partecipino soci produttori che conferiscono i propri prodotti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione nel circuito del mercato nazionale, comunitario ed internazionale.

In proposito si forniscono i seguenti chiarimenti ad integrazione ed esplicitazione dei principi contenuti nella richiamata circolare n. 262 ed in riferimento a quanto possa valere anche in riguardo a precedenti disposizioni all'uopo diramate.

In ordine al punto sub *a)* riguardante le modalità di versamento a capitale sociale nei casi di acquisto di aziende e/o quote di maggioranza o totalitarie di società di capitali si precisa che nell'ambito degli investimenti finanziabili è incluso l'acquisto di aziende e/o l'acquisto di quote di maggioranza o totalitarie in società di capitali.

La spesa ammissibile in questi casi è rappresentata dal patrimonio netto dell'azienda acquisita, come indicato nella circolare n. 236 del 20 aprile 1990, ed i cui componenti, esclusi i beni immateriali (avviamento, marchi, ecc.) registrati a costo storico (immobilizzazioni tecniche) vanno rivalutati ai valori correnti attraverso apposita perizia.

Resta stabilito che, qualora il patrimonio netto così determinato risulti superiore al prezzo di acquisto, la spesa ammissibile dovrà corrispondere a quest'ultimo prezzo.

Circa il punto sub *b)* relativo alla valutazione dell'avviamento di aziende commerciali da acquisire si può chiarire che nel caso in cui oggetto dell'investimento sia l'acquisizione di aziende commerciali secondo le modalità di cui al punto precedente, il cui valore è evidentemente costituito per la gran parte da beni immateriali difficilmente valutabili, quali l'avviamento, e considerato l'interesse del sistema cooperativo di procedere ad acquisizione di siffatti beni, il valore, riconosciuto come spesa ammissibile comunque suffragato da apposita perizia, può essere oggetto di contributo, a condizione che i soci partecipino all'investimento secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 5 agosto 1991, elevandosi in tal caso la partecipazione finanziaria dei soci dal 20 al 35% (25% nel Mezzogiorno).

Per quanto riguarda il punto sub *c)* relativo alla collocazione del trattamento di fine rapporto tra le voci di indebitamento si precisa che ai fini del calcolo dell'indice di struttura di cui al punto 3.4 della circolare n. 262; il trattamento di fine rapporto va ricompreso nell'indebitamento a medio e lungo termine.

In ordine al punto sub *d)* non si ritiene ammissibile che ai fini della rappresentazione e determinazione del fabbisogno finanziario occorrente per la realizzazione del

progetto possano essere utilizzati i fondi accantonati, aventi natura di riserve di utili, per gli aumenti di capitale sociale.

Quanto sopra risulta, infatti, escluso esplicitamente dalla richiamata circolare n. 262 che al punto 4.1 stabilisce che ai fini del finanziamento del progetto di fabbisogno finanziario «deve essere messa in debita evidenza la quantità delle risorse necessariamente da fornirsi da parte dei soci o dei terzi».

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto sub *e)* si stabilisce, a seguito dell'esame compiuto della fattispecie rappresentata, che i consorzi fra produttori agricoli ancorché in forma di società di capitali, purché già costituiti ed operanti alla data della sopra citata circolare n. 262 del 5 agosto 1991, possono beneficiare, alla pari delle società cooperative agricole di rilevanza nazionale che gestiscono impianti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, delle stesse provvidenze contributive e creditizie a condizione che:

1) i predetti consorzi siano costituiti dagli stessi soggetti produttori agricoli, avuto riguardo alle finalità dell'intervento pubblico per la valorizzazione dei prodotti agricoli;

2) i soci produttori siano vincolati al conferimento dei propri prodotti;

3) siano evidenziati nelle relative norme statutarie le finalità mutualistiche e l'assenza di scopi di lucro;

4) risulti documentata la destinazione di parte di eventuali utili annuali a riserva legale.

Con l'occasione si precisa, inoltre, che l'ultimo bilancio approvato dalle cooperative richiedenti i contributi dev'essere integrato da una relazione del collegio sindacale o da una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, attestante l'effettuazione di controlli delle principali voci di bilancio.

In particolare, il collegio sindacale o la società di revisione deve attestare la veridicità delle singole poste del bilancio e dichiarare di avere effettuato i seguenti controlli:

1) *immobilizzazioni materiali:* il valore iscritto in bilancio non è superiore a quello corrente di mercato;

2) *partecipazioni:* il valore iscritto in bilancio non è superiore a quello corrente di mercato;

3) *rimanenze di magazzino:* sono state controllate le quantità fisiche di beni in giacenza alla data di chiusura dell'esercizio, nonché la loro valutazione in base ad un prezzo non superiore a quello desumibile dall'andamento di mercato;

4) *crediti:* i crediti sono esistenti ed esigibili. Le presunte perdite su crediti sono coperte dal fondo rischi su crediti;

5) *debiti:* sono tutti iscritti in bilancio;

6) *fondo trattamento fine rapporto:* è adeguato ai diritti di anzianità maturati a favore del personale dipendente;

7) *conto profitti e perdite:* i costi ed i ricavi sono stati imputati in base al principio della competenza economica, indipendentemente dalla data del pagamento o dell'incasso dei medesimi;

8) *utile d'esercizio:* è stato correttamente determinato.

Il Ministro: GORIA

91A4865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Prof. dott. Alessio Pezcoller» in Trento, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1991, registro n. 13, foglio n. 205, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Prof. dott. Alessio Pezcoller», con sede in Trento, è stata autorizzata ad acquistare dall'INCO - Industrialized Constructions S.p.a. un immobile sito in Pergine Valsugana (Trento), giusta contratto preliminare di compravendita 24 novembre 1988 stipulato dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto con la predetta società INCO ed atto di cessione sottoscritto il 24 maggio 1990 dalla fondazione e la medesima Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

91A4801

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Brindisi, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia, Lecce, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Salerno, Sassari, Taranto e Varese.

Con decreto ministeriale n. 1/9658 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Ascoli Piceno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 919.678.371 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 1.839.356.742, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.850.566.075 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9871 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.288.630.092 pari all'80% dell'importo richiesto di L. 14.110.787.616, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 14.135.186.805 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9926 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa proroga e nuova dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 51.521.809.022, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 51.552.202.264 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9833 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.673.725.086, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.695.074.591 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9563 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.108.504.070, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 25.190.577.176 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9802 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.242.290.494, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.255.821.409 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9560 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 72.321.256.022, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 72.381.148.310 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9739 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 83.785.343.848 pari all'80% dell'importo richiesto di L. 104.731.679.810, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 104.802.232.014 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9657 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Perugia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.438.501.208 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 2.877.002.417, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.888.506.081 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Perugia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9855 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.115.442.600, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico di L. 1.394.303.289, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9804 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Pisa è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.734.337.103 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 3.468.674.207, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.481.276.264 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9928 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.885.169.287, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.902.617.055 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9925 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 787.443.602 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 1.574.887.204, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.582.250.618 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9671 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.942.292.204, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 41.009.558.050 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9737 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.036.843.100 pari al 70% dell'importo richiesto di L. 4.338.347.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.349.294.626 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10098 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 151.887.470 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 303.774.941, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 306.078.157 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9805 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Asti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 49.826.733.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 49.828.573.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Tarabra Giovanni.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9828 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Isernia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.898.005.859, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.914.826.184 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10168 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Livorno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.480.660.968, corrispondente, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Livorno darà attuazione con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10135 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.952.373.235, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 17.046.895.309 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10097 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.097.608.200 pari al 60% dell'importo richiesto di L. 11.829.347.599, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.831.994.983 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10206 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.391.030.900 pari al 70% dell'importo richiesto di L. 1.987.187.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.989.287.490 iscritto a ruolo a nome della ditta Scidone S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito, provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9854 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.779.195.119, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.797.902.353 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9738 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.165.477.011, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 13.183.252.475 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10418 del 7 ottobre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 3.705.780.070, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.730.971.165 iscritto a nome dei contribuenti vari con revoca alla scadenza di settembre 1992.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A4826

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa «C.A.E.M.A. - Cooperativa autotrasporti ed escavazioni andriese Madonna dell'Altomare - Andria - a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Russo in data 22 febbraio 1978, rep. 3564, reg. soc. 3565, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova pedagogia» à responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 7 settembre 1977, rep. 2352, reg. soc. 9771, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «San Ciro» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Parisi in data 29 marzo 1980, rep. 427052, reg. soc. 11871, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alpha a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 13 marzo 1980, rep. 8192 reg. soc. 11814, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Stea Terza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 19 gennaio 1979, rep. 5906, reg. soc. 10765, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Nicola - Società cooperativa per la vigilanza notturna a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito D'Agosto in data 21 maggio 1974, rep. 30629, reg. soc. 7819, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prolegomena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Capozza in data 27 novembre 1986, rep. 19808, reg. soc. 20720, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Edilizia nuova Puglia 2033 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Macaione in data 23 novembre 1976, rep. 2473, reg. soc. 9146, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «E.N.A. - Ente nazionale automobilisti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Colletti in data 4 ottobre 1972, rep. 68205, reg. soc. 6975, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Armenia 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 13 febbraio 1978, rep. 164591, reg. soc. 10114, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Barinon - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito D'Ambrosio in data 28 agosto 1957, rep. 16886, reg. soc. 4203, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bardulos» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 21 febbraio 1986, rep. 76518, reg. soc. 7442, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Edilizia Partigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 6 giugno 1975, rep. 56632, reg. soc. 8242, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Il Caminetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Tedone in data 10 marzo 1978, rep. 1610, reg. soc. 3699, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «La casa dell'artigiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alberobello (Bari), costituita per rogito Amoruso in data 25 gennaio 1979, rep. 9225, reg. soc. 10960, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Il folletto azzurro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Berloco in data 27 gennaio 1987, rep. 76790, reg. soc. 20979, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Sicura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 10 aprile 1980, rep. 6223, reg. soc. 4321, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori grezzo e affini - CO.L.G.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Coppola in data 25 agosto 1976, rep. 38979, reg. soc. 3249, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «L'Avvenire - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Monetti in data 3 febbraio 1958, rep. 42546, reg. soc. 1739, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Carlo Cafiero - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Carlone in data 6 luglio 1944, rep. 8129, reg. soc. 997, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Acli-casa Giovanni XXIII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo in data 5 maggio 1977, rep. 11043, reg. soc. 3450, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italia - Pittori e imbianchini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Nitti in data 30 luglio 1954, rep. 488, reg. soc. 3892, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «San Francesco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 7 marzo 1959, rep. 47510, reg. soc. 1783, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.L.I.S.A.T. a responsabilità limitata»; con sede in Macerata, costituita per rogito Calisti Alessandrini in data 22 settembre 1977, rep. 15656, reg. soc. 2734, tribunale di Macerata;

società cooperativa edilizia «Unità a responsabilità limitata», con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Mastronardi in data 4 marzo 1981, rep. 122468, reg. soc. 3922, tribunale di Macerata;

società cooperativa agricola «Zootecnica monte Pennino a responsabilità limitata», con sede in Fiuminata (Macerata), costituita per rogito Pacifico Gianferro in data 28 settembre 1972, rep. 2143, reg. soc 303, tribunale di Camerino;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Potentina a responsabilità limitata», con sede in Porto Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 15 gennaio 1956, rep. 3445, reg. soc. 1015, tribunale di Macerata;

società cooperativa edilizia «Castelnuovo a responsabilità limitata», con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 20 dicembre 1973, rep. 5111, reg. soc. 2032, tribunale di Macerata;

società cooperativa mista «Le Logan a responsabilità limitata», con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 30 marzo 1982, rep. 19094, reg. soc. 4288, tribunale di Macerata;

società cooperativa agricola «Consorzio cooperativo di produzione agricola - Co.Pr.Ag.» a responsabilità limitata, con sede in S. Severino Marche (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 1° marzo 1976, rep. 11129, reg. soc. 395, tribunale di Camerino;

società cooperativa agricola «Zootecnica S. Biagio» a responsabilità limitata, con sede in Sarnano (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 22 aprile 1975, rep. 8551, reg. soc. 2226, tribunale di Macerata;

società cooperativa agricola «Zootecnica Val di Chienti a responsabilità limitata», con sede in Serravalle di Chienti (Macerata), costituita per rogito Bersiani in data 17 novembre 1978, rep. 36211, reg. soc. 489, tribunale di Camerino.

91A4802

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore delle società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Safin S.r.l., Immobiliare Venezia S.r.l., I.F.L. servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Intertekne S.r.l., Impresteknc S.r.l., Fintrust S.r.l., Fid servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Consultekne S.r.l., Alinvest S.r.l. e Parfin S.r.l.

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1991, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni, presentate in data 5 ottobre 1991, da commissario liquidatore delle società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Safin S.r.l., Immobiliare Venezia S.r.l., I.F.L. servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Intertekne S.r.l., Impresteknc S.r.l., Fintrust S.r.l., Fid servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Consultekne S.r.l. Alinvest S.r.l. e Parfin S.r.l. del dott. Angelo Caso.

Con lo stesso decreto è stato, altresì, nominato in sua sostituzione il dott. Guido Croci, nato a Milano il 4 marzo 1959, fermo restando ciò che concerne gli altri due componenti il collegio dei commissari liquidatori delle predette società.

91A4803

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 ottobre 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 ottobre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 gennaio 1992 è di L. 97.24, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 aprile 1992 è di L. 94,53 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 ottobre 1992 è di L. 89.30, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A4868

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% 1° giugno 1991/2001, al portatore

A norma del decreto ministeriale 23 maggio 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991, si rende noto che il 12 novembre 1991 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001.

91A4807

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione sull'attività dell'AIMA per il 1990

Il CIPE, nella seduta dell'8 ottobre 1991, ha approvato la relazione sull'attività svolta dall'AIMA nel 1990.

91A4808

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Siena 19 febbraio 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1991)

Nel dispositivo del decreto rettorale citato in epigrafe, all'articolo unico riportato nella prima colonna della pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... l'insegnamento complementare di "storia degli insegnamenti tardo-antichi e medioevali" viene sostituito con: "storia degli *insegnamenti* tardo-antichi e medioevali"», si legga: «... l'insegnamento complementare di "storia degli insegnamenti tardo-antichi e medioevali" viene sostituito con: "storia degli *insediamenti* tardo-antichi e medioevali"».

91A4834

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200